

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI RSPP

CODICE CIG: 817917009C

INDICE

PARTE I

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Luoghi di svolgimento del servizio

Art. 3 - Descrizione dei servizi

Art. 4 - Durata dell'appalto

PARTE II

CONDIZIONI GENERALI E RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 5 - Referente unico

Art. 6 - Personale impiegato

Art. 7 - Responsabilità e copertura assicurativa

Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo

Art. 9 - Stipula del contratto e spese contrattuali

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

PARTE III

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 11 - Vigilanza e controllo

Art. 12 - Contestazioni e penali

Art. 13 - Sospensione dei servizi

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento e recesso

Art. 15 - Cessione del contratto e dei crediti

PARTE IV

NORME FINALI

Art. 16 - Foro competente

Art. 17 - Rinvio

PARTE I
Oggetto e caratteristiche dell'appalto

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, unico e indivisibile, ha ad oggetto il servizio di Rspg negli impianti gestiti da Aquatempra

Art. 2 - LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli impianti interessati sono:

Impianto	Indirizzo
Piscina Comunale di Empoli	Viale dell'Olimpiadi, 92 - 50053 - Empoli (FI)
Piscina Comunale Fiammetta di Certaldo	Viale Matteotti, 201 - 50052 - Certaldo (FI)
Piscina Intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno	Via G. Lucchesi, 2 - 50054 - Fucecchio (PI)
Piscina Comunale "Parco Selva delle Torri"	Loc. S.Lucia - San Gimignano

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione di questa amministrazione;
- b) Elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
- c) Elaborazione e supervisione del piano d'emergenza ed incontri con gli addetti all'emergenza;
- d) Partecipazione alle prove di evacuazione previste;
- e) elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure;
- f) elaborazione delle procedure di sicurezza;
- g) verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e macchinari/attrezzature;
- h) consegna da parte del Prestatore degli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestati di partecipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti;
- i) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Appaltante volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchinari;
- j) verifica del registro infortuni;

- k) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/08;
- l) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs 81/08.
- m) invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative.
- n) proposte relative ai programmi di formazione dei lavoratori;
- o) interfaccia con gli Enti preposti (ASL, SPESAL, ISPETTORATO DEL LAVORO, VIGILI DEL FUOCO, ecc.).

In particolare, oltre a quanto indicato nella precedente lettera n) il Prestatore, avendone i requisiti, si impegna a fornire annualmente a tutto il personale neoassunto, o comunque sprovvisto dell'attestato di formazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori e dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo le modalità, i contenuti e la durata prescritti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Resta inteso che la suddetta formazione, costituita da 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica, deve essere svolta interamente in presenza garantendo un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. Si sottolinea l'assoluta necessità di prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e, soprattutto, prove pratiche (ad es. utilizzo estintori).

Al termine del predetto corso di formazione il Prestatore rilascerà ai partecipanti l'attestato che deve obbligatoriamente prevedere gli elementi minimi elencati nell'art. 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata contrattuale è stabilita in anni 3 (tre) per il periodo 2020-2021-2022, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'avvio delle prestazioni nelle more della formalizzazione e con termine al 31/12/2022.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

.

PARTE II *Condizioni generali e rapporto contrattuale*

Art. 5 - REFERENTE UNICO

L'Impresa aggiudicataria, prima dell'inizio delle prestazioni, dovrà comunicare il nominativo, nonché la mail/PEC e il numero telefonico, del proprio **Referente Unico** (supervisore), appositamente delegato del compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo al corretto espletamento del servizio e/o ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio, nonché presenziare all'eventuale accertamento dei danni.

Il referente deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente dell'impresa dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa.

Art. 6 - PERSONALE IMPIEGATO

L'appaltatore ha l'obbligo di organizzare la gestione dell'appalto con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali.

Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni arrecati sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte di Aquatempa.

L'impresa aggiudicataria si impegna e si obbliga a tenere indenne Aquatempa da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinati.

L'impresa aggiudicataria esonera Aquatempa da ogni responsabilità per danni che possono ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e/o collaboratori.

A tale scopo l'appaltatore dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento, con onere a suo carico, presso primaria compagnia assicurativa, idonea polizza di assicurazione per la copertura di responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non infe-

riore a € 1.000.000,00 (un milione) per ogni sinistro con il limite minimo di € 500.000,00 (cinquecento) per ogni persona e di € 500.000,00 (cinquecento) per danni a cose.

L'impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme della polizza assicurativa sottoscritta, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Aquatempa S.S.D. A.R.L.

Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e l'importo di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito dell'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi assunti.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto di appalto in oggetto sarà stipulato in modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, scritturazione, bolli e registrazione del contratto stesso, sono a carico dell'aggiudicataria.

La stipula del contratto è subordinata alla produzione, nei termini assegnati della cauzione definitiva.

La mancata presentazione della cauzione definitiva determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e l'eventuale facoltà per Aquatempa di procedere allo scorrimento della graduatoria per una nuova aggiudicazione.

Art. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato su presentazione di fatture trimestrali suddivise per impianto.

Le fatture saranno liquidate e pagate entro 30 (trenta) giorni DFFM, salvo diverso accordo, previo accertamento, in termini di quantità e qualità, della rispondenza della prestazione effettuata.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

Aquatempa è soggetta a scissione pagamento iva da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'aggiudicatario stesso. Allo scopo, l'aggiudicatario comunica per scritto a Aquatempa S.S.D. A.R.L. gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

PARTE III **Esecuzione del contratto**

Art. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI

Durante tutta la durata del contratto, Aquatempa ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza dovere alcun preavviso all'appaltatore, azioni di verifica e controllo finalizzate a:

- a) controllare la corretta esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'aggiudicatario;
- b) verificare efficienza ed efficacia;
- c) valutare i risultati complessivi;
- d) accertare l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria delle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza, fermo restando la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria stessa in merito all'osservanza delle medesime.

Art. 12- INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Nel caso in cui si verificassero inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, Aquatempa applicherà le seguenti penali, previa contestazione scritta dell'inadempimento via fax o PEC:

- in caso di ritardi, carenze o vizi negli interventi previsti, una penale pari al valore del servizio non svolto o svolto in modo non corretto.

L'appaltatore avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione da parte di Aquatempa.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà alla quantificazione dell'importo della sanzione ed alla comunicazione delle modalità di corresponsione.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che la stazione appaltante intendesse intraprendere nei confronti dell'appaltatore.

Art. 13 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Società appaltante.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale con conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso Aquatempa procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore comporterà la risoluzione del contratto.

Inoltre, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) cessione del contratto e cessione del credito;
- d) reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;
- e) mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto Aquatempa avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

Aquatempa si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di ingiustificata interruzione o sospensione, totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo

Aquatempa si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'impresa tramite lettera raccomandata a.r. ovvero tramite pec.

In tal caso Aquatempa sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito (articolo 109, comma 1, d.l.gs. 50/2016).

Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

L'affidatario non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto senza la preventiva autorizzazione di Aquatempa.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

PARTE IV ***Norme finali***

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto è stabilita tra le parti la competenza del foro di Firenze con rinuncia di qualsiasi altro.

In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel d.lgs. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato d.lgs. 50/2016, e nel Codice Civile in materia dei contratti.